

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Fondo pensioni del personale BNL sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare 97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del gruppo FIAT sulle problematiche occupazionali concernenti gli stabilimenti dell'azienda presenti sul territorio italiano 97

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE REFERENTE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO (*Emendamenti*) 103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti del Fondo pensioni del personale BNL sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti del gruppo FIAT sulle problematiche occupazionali concernenti gli stabilimenti dell'azienda presenti sul territorio italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia

di spettacolo dal vivo; le proposte riguardano, infatti, un settore che – nell'assetto costituzionale determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione – risulta affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Evidenza che l'intervento legislativo è, dunque, motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) e un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del citato Titolo V.

Fa notare che nelle sue diverse espressioni, lo spettacolo dal vivo viene qualificato come componente fondamentale del patrimonio culturale, sociale ed economico del Paese, come tale tutelato dalla Repubblica; tra le finalità principali, alle quali deve ispirarsi l'azione pubblica di sostegno e promozione dello spettacolo dal vivo, il testo fa particolare riferimento alla tutela della creatività e della libertà di espressione e alla garanzia di pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini.

Sottolinea che il provvedimento in esame – prevalentemente recante disposizioni di carattere organizzativo dedicate alla ripartizione dei compiti dei soggetti deputati a promuovere e a sostenere lo spettacolo dal vivo – in alcune sue parti, rientranti anche nell'alveo delle competenze della XI Commissione, presenta un contenuto che appare analogo a quello di altre proposte di iniziativa parlamentare in materia di tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, attualmente in corso di discussione proprio presso la Commissione, nell'ambito della quale è stato istituito un Comitato ristretto al fine di svolgere la necessaria istruttoria legislativa. Fa presente, infatti, che il testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112, C. 2654, elaborato a seguito di tale lavoro preparatorio e adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 12 gennaio 2010 – riconoscendo a questa categoria di lavoratori talune garanzie contributive e contrattuali di cui sono attualmente provvisti – si intreccia inevitabilmente con il contenuto degli articoli 15, 19 e 20 del

provvedimento in esame, recanti a loro volta agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (introducendo, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Entrando nel merito delle diverse disposizioni, fa innanzitutto notare che l'articolo 15 reca talune agevolazione fiscali il cui spirito appare sostanzialmente riconducibile a quello presente nel comma 20, articolo 1, del richiamato testo unificato elaborato dalla XI Commissione, recante disposizioni in materia di deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa. Osserva poi che l'articolo 19 istituisce la figura dei procuratori degli artisti professionisti (a cui sono assimilati gli organizzatori culturali), il cui esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale – istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – in parziale analogia a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del citato testo unificato adottato dalla XI Commissione, tesi, a loro volta, ad introdurre la figura degli agenti degli artisti di spettacolo e ad istituire il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo. Fa notare che si tratta di disposizioni che, seppur con alcune differenze, sono rivolte a disciplinare l'attività di coloro che assistono o rappresentano i lavoratori dello spettacolo nella fase della definizione delle modalità di organizzazione delle attività artistiche o delle condizioni normative e finanziarie.

Rileva, quindi, che l'articolo 20 prevede interventi in materia di tutele assicurative, sovrapponendosi in larga parte a quanto disposto dall'articolo 1 del testo unificato elaborato dalla XI Commissione: la proposta di cui si discute in data odierna, infatti, analogamente a quanto disposto

dal provvedimento in corso di esame presso la Commissione, prevede una estensione ai lavoratori dello spettacolo di talune tutele assicurative e previdenziali, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché di contribuzione volontaria in vista della maturazione del diritto alla pensione e di ricongiungimento dei contributi versati ad ENPALS ed INPS. Rileva che il più volte citato testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abbinate, tuttavia, prevede un'ulteriore disposizione relativa alla contribuzione d'ufficio accreditabile al lavoratore dello spettacolo ai fini della maturazione del diritto alla pensione, nonché altre norme in materia di indennità contro la disoccupazione e di maternità, di cumulo dei periodi assicurativi coincidenti, di razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali e dei criteri di valutazione della contribuzione, di inclusione delle giornate di prova nel calcolo delle giornate contributive, di contribuzione in caso di prestazione autonoma resa all'estero. Evidenzia, poi, che entrambe le proposte prevedono norme in tema di equiparazione tra retribuzione massima pensionabile ed imponibile, nonché disposizioni relative ai compiti della SIAE, mentre solo la proposta in esame presso la VII Commissione stabilisce ulteriori disposizioni in materia di collocamento al lavoro e prevede la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, purché ricorrano determinati requisiti.

Sempre per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della XI Commissione, infine, osserva che il testo unificato in esame (C. 136 e abbinate) prevede, all'articolo 17, norme in materia di formazione professionale del personale tecnico artistico nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

In conclusione, prendendo atto positivamente del provvedimento per quanto concerne i principi fondamentali e le linee generali organizzative in materia di ripartizione dei compiti tra i soggetti chiamati

a promuovere le attività di spettacolo dal vivo, ritiene necessario — ai fini dell'espressione del parere di competenza — valutare l'opportunità di operare un efficace coordinamento tra la proposta trasmessa dalla VII Commissione e quella all'esame in sede referente della XI Commissione, per quanto attiene alle norme di tutela sociale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dal momento che su tali tematiche sembrano intervenire, pur con talune differenze, entrambe le proposte di legge in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e che il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori della Commissione anche per la giornata di giovedì 11 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato*).

Prima di acquisire il parere del relatore sugli emendamenti presentati, ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento

dei gruppi di opposizione, presenti alla seduta, in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, atteso anche che il clima di forte tensione politica attualmente in atto potrebbe incidere sull'andamento dei lavori dell'Assemblea, con il rischio di un possibile slittamento della discussione della proposta normativa in esame rispetto a quanto sinora previsto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Giudica, pertanto, essenziale che si valuti attentamente la strada migliore da intraprendere, al fine di preservare il lavoro sinora svolto dalla Commissione, conciliandolo, peraltro, con il più complessivo andamento dei lavori parlamentari.

Cesare DAMIANO (PD) paventa il rischio che, sul buon lavoro svolto dalla Commissione in sede referente su una materia tanto delicata, possa incidere negativamente il clima conflittuale instauratosi nelle recenti ore in Parlamento, che ha costretto i gruppi di opposizione ad adottare un atteggiamento di natura ostruzionistica, in conseguenza del quale si potrebbe determinare anche una dilatazione dei tempi d'esame del provvedimento in titolo, che al momento risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 15 marzo. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno attendere l'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata proprio al fine di definire l'andamento dei lavori parlamentari per i prossimi giorni. Chiede, quindi, alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, anche in modo da consentire al suo gruppo di valutare la soluzione migliore da adottare, al fine di preservare l'*iter* della proposta normativa in esame. Si domanda, infatti, se non sia il caso di procedere immediatamente alla prevista votazione degli emendamenti presentati sul testo in esame, al fine trasmettere quanto prima il provvedimento alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza, mettendo così prontamente « al sicuro » il testo da eventuali ipotesi di rallentamento dei lavori parlamentari, che

non sarebbero comunque imputabili, in tal caso, alla stessa XI Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel condividere l'esigenza prospettata dal deputato Damiano, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai gruppi di valutare con attenzione le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che, nonostante la Conferenza dei presidenti di gruppo, appena riunitasi, non abbia apportato modifiche ai lavori dell'Assemblea per quanto concerne l'iscrizione del presente provvedimento nel calendario, permane tuttavia l'incertezza sul sereno svolgimento dei lavori parlamentari, atteso che la recente messa in atto di comportamenti ostruzionistici da parte dei gruppi di opposizione potrebbe, in ogni caso, determinare un generale slittamento dell'attuale programmazione. Ritiene, pertanto, necessario che i gruppi di opposizione, presenti alla seduta odierna, manifestino con chiarezza il proprio orientamento circa le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), ringraziata la presidenza per aver concesso un margine temporale congruo in vista delle opportune valutazioni da compiere al riguardo e valutata la necessità di procedere speditamente lungo il percorso di approvazione del provvedimento in titolo, dichiara – anche a fronte delle notizie nel frattempo provenienti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo – la disponibilità del suo gruppo a procedere con il previsto esame degli emendamenti presentati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel prendere positivamente atto degli orientamenti emersi, ritiene che la Commissione possa proseguire utilmente i propri lavori; invita, quindi, il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 2.2 e 3.1, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Soffermandosi sulle motivazioni del parere testé reso, precisa anzitutto che il suo emendamento 3.1 è stato predisposto come integralmente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3, considerato che le problematiche oggetto dell'attuale formulazione del citato comma sono già state definite dagli organismi competenti e che, in ogni caso, non appare congruo prevedere che una norma di interpretazione autentica abbia un termine di applicazione temporalmente limitato. Fa notare, inoltre, che il suo emendamento 1.1 va incontro alle esigenze poste dai gruppi di opposizione, introducendo i necessari elementi di flessibilità circa l'entità delle somme da erogare ai lavoratori in corrispondenza dei crediti di lavoro vantati nei confronti delle imprese inadempienti. Fa presente, infine, che il suo emendamento 2.2 si è reso necessario al fine di introdurre un unico termine dal quale far decorrere l'adozione del previsto decreto ministeriale.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto positivamente dello sforzo compiuto dal relatore in vista del miglioramento del provvedimento in esame, chiede chiarimenti circa l'emendamento 1.1 dello stesso relatore, domandandosi se l'atteggiamento di prudenza che, a suo avviso, è desumibile da tale proposta emendativa sia riconducibile a preoccupazioni collegate alle effettive disponibilità del Fondo di garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 1 ovvero a questioni di natura più generale. Giudica, in ogni caso, superfluo specificare — attraverso l'espressione « in tutto o in parte » contenuta nel citato emendamento 1.1 del relatore — i limiti di disponibilità del richiamato Fondo, dal momento che essi sono già indicati nell'attuale formulazione del testo, anche considerato che ai fini dell'equa e congrua erogazione delle somme a garanzia dei lavoratori sono previsti, con una funzione di filtro, specifici accordi stipulati in sede governativa.

Nel prendere atto, poi, delle considerazioni svolte sull'emendamento 3.1 del relatore, anche in relazione al fatto che le problematiche oggetto dell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3 sono già state definite dagli organismi competenti, ritiene che tale proposta di modifica, pur migliorando l'attuale formulazione del testo, potesse avere una portata maggiore, a fronte dell'emergenza in atto in fondamentali settori produttivi. Chiede, inoltre, al relatore se del previsto ampliamento dell'efficacia temporale del trattamento di integrazione salariale potranno beneficiare anche le aziende che hanno già usufruito della CIGO e della CIGS entro i limiti massimi.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, fa notare al deputato Damiano che il proprio emendamento 1.1 introduce efficaci elementi di flessibilità circa le modalità di erogazione delle somme in favore dei lavoratori, in caso di inadempienza dei datori di lavoro, tenendo in considerazione le effettive disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1, ma non precludendo in alcun modo un completo accoglimento delle domande presentate per il riconoscimento delle prevista garanzia. Inoltre, fa presente che, in base alla formulazione del suo emendamento 3.1, potranno di certo godere dell'estensione temporale dell'efficacia della CIGO anche le imprese che hanno già usufruito della CIGO e della CIGS entro i limiti massimi.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto dei chiarimenti testé ricevuti, pur non potendosi dichiarare completamente soddisfatto dalle proposte di modifica elaborate dal relatore, ritiene che il Parlamento, in un momento di grande crisi economica, debba assumersi la responsabilità di definire un intervento che, seppur di carattere limitato, vada incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, costituendo un passo in avanti lungo la via delle riforme.

Per tale ragione, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso, avverte che il suo gruppo ha convenuto di ritirare tutti gli emendamenti

a sua prima firma e di convergere sugli emendamenti del relatore, rinviando alla fase di esame in Assemblea la discussione delle proprie proposte emendative.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto del ritiro degli emendamenti Damiano 1.2, 2.1, 2.3 e 3.2, avverte che si passerà ora alla votazione dei restanti emendamenti presentati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 2.2 e 3.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Nicco 4.01 e Graziano 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, dunque, che – essendosi così concluso l'esame degli emendamenti presentati – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, *con le seguenti:* le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 3 *inserire le seguenti:* , al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile *con le seguenti:* una somma pari alle mensilità mancanti del trattamento retributivo mensile.

1. 2. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;

b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

2. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.

2. 1. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole da: entro il 30 settembre 2010 fino alle parole: dell'anno 2010, con le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'anno 2009 e entro il 30 settembre 2010 con riferimento al primo semestre del medesimo anno 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione.

2. 3. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le imprese che abbiano terminato il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria possono immediatamente e senza soluzione di continuità accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nella misura massima di ulte-

riori 52 settimane, anche qualora essa sia stata precedentemente fruita nel limite massimo;

3. 2. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Regime fiscale dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili).

1. All'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti inabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è applicabile il regime dei sussidi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. 01. Graziano.